

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO**

Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. omissis R.G., promossa da:

DEBITRICE

ATTORE

contro

BANCA

CONVENUTO

OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE

Preliminarmente insistendo per l'ammissione di CTU diretta ad accertare: in relazione al conto corrente di cui è causa la sussistenza di costi ed interessi di natura usuraria, la violazione della normativa concernente l'anatocismo, nonché la violazione dell'articolo 117 tub; in relazione al finanziamento, la sussistenza di costi ed interessi di natura usuraria nonché la violazione dell'articolo 117 tub, con il conseguente accertamento dell'illegittimità degli addebiti operati della banca in relazione ai citati rapporti contrattuali, In via principale:

A) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente avente ad oggetto la pattuizione di interessi, spese e commissioni prive di lecita pattuizione e di natura usuraria ai sensi della L. 108/1996, dell'art. 1815, secondo comma c.c. e 644 c.p., per le motivazioni di cui in narrativa;

B) per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca convenuta per la somma complessiva di € 11.319,63;

C) per l'effetto, rideterminare il saldo di conto corrente nell'importo di € 3.632,81 a carico dell'attrice (in luogo dell'importo di € 14.259,36); In via subordinata:

D) accertare e dichiarare la errata indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento oggetto di causa e la conseguente applicazione dei Tassi dei Buoni Ordinari del Tesoro in luogo dei tassi di interesse convenzionali, ex 117 T.U.B.;

E) per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca convenuta per la somma complessiva di € 10.763,29;

F) per l'effetto, rideterminare il saldo di conto corrente nell'importo di € 4.189,15 a carico dell'attrice (in luogo dell'importo di € 14.259,36);

CHIROGRAFARIO

G) accertare e dichiarare la nullità delle clausole aventi ad oggetto la pattuizione di interessi, spese e commissioni di natura usuraria, ai sensi della L. 108/1996, dell'art. 1815, secondo comma c.c. e 644 c.p.;

H) per l'effetto, dichiarare il mutuo gratuito e la conseguente illegittimità degli addebiti operati dalla banca convenuta per la somma complessiva di € 10.838,40;

I) per l'effetto, rideterminare il saldo nell'importo di € 10.717,80a carico dell'attrice (in luogo dell'importo di € 21.556,20);

In via subordinata:

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Avv. Cesare D'Annunzio, n. 165 del 6 luglio 2020

J) accertare e dichiarare la errata indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento oggetto di causa e la conseguente applicazione dei Tassi dei Buoni Ordinari del Tesoro in luogo dei tassi di interesse convenzionali, ex 117 T.U.B.;

K) per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca convenuta per la somma complessiva di € 4.404,17;

L) per l'effetto, rideterminare il saldo nell'importo di € 17.152,03a carico dell'attrice (in luogo dell'importo di € 21.556,20)"

CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA

- Rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o nulla per i motivi tutti dedotti in narrativa e, comunque, respingerla perché infondata in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La società DEBITRICE ha citato in giudizio la Banca per sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte, premettendo di avere concluso con la convenuta, all'epoca Banca il contratto di apertura di credito in conto corrente in data 19.07.2007 numero omissis, nonché, , in data 30.04.2008 un contratto di finanziamento per l'importo di €70.000,00 in relazione ai quali eccepiva la violazione della normativa bancaria con riferimento alla disciplina antiusura ed alla erronea/omessa indicazione delle clausole negoziali.

La convenuta si è costituita contestando gli assunti di parte attrice ed illustrando la rispondenza delle clausole contrattuali ai requisiti di legge.

All'udienza di comparizione le parti hanno chiesto l'assegnazione del triplice termine di cui all'art. 183 co VI cpc, cui non è seguito il deposito di memorie assertive, né delle successive istruttorie.

Pertanto, a scioglimento dell'ordinanza, il fascicolo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.1.20, la parte attrice ha chiesto, prima di concludere, di essere rimessa in termini per il deposito di memorie ex art. 183 cpc, ed in subordine , di ammettere CTU; parte convenuta si è opposta.

Il giudizio è stato trattenuto in decisione.

E' dirimente la circostanza che le parti, dopo avere chiesto il termine di cui all'art. 183 co VI cpc, non ne abbiano fruito.

Il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (v. Corte costituzionale ordinanza 29 aprile 2010, n. 163).

Ecco perché il vigente modello processuale configura un processo che si articola in fasi successive e non ammette deroghe (salvo il caso eccezionale previsto dall'art. 153 c.p.c.: v. Cass. civ., Sez. Unite, sent. 23 giugno 2010, n. 15169).

Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, delle facoltà "assertorie" ed istruttorie delle parti.

Ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c., il giudice concede: 1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Avv. Cesare D'Annunzio, n. 165 del 6 luglio 2020

eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria. Ciò vuol dire che le attività assertive della parte devono trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. "primo termine" e, quanto alla seconda memoria, sono giustificate unicamente se si traducano in una "replica" alle deduzioni della controparte o in una "risposta" processuale alle medesime; restando altrimenti la suddetta appendice riservata alla richiesta di prova. Ciò vuol anche dire che dove la parte non depositi la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire: principio di recente rimarcato dalla Suprema Corte, in tema di controprova (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n. 12119. - Tribunale Milano, 23/05/2013).

Con la richiesta del triplice termine di cui all'art. 183 co VI, quindi, le parti rimettono la puntualizzazione e precisazione dell'oggetto della domanda, e l'indicazione delle richieste istruttorie alla successiva articolazione nelle memorie, in quanto la richiesta e l'assegnazione dei termini si sovrappongono alle istanze istruttorie contenute negli atti introduttivi, sostituendone l'efficacia;

dal rigoroso ordine decadenziale illustrato derivano importanti conseguenze, come ad esempio, l'impossibilità di inserire, nelle memoria 183 co vi n. 2 cpc, contenuti assertivi, laddove non sia stato dalla controparte effettuato il deposito delle memorie di cui al n.1), non prospettandosi pertanto la necessità di replicare a deduzioni di contenuto assertivo, perché mancanti; o l'impossibilità di depositare memorie istruttorie in replica laddove non vi sia una prova diretta articolata da controparte nel termine, all'uopo richiesto, per l'articolazione di prova diretta.

L'art. 183 cpc prevede che all'udienza di trattazione le parti svolgano le precisazioni della domanda e le richieste istruttorie, ed il triplice termine di cui al comma VI costituisce ipotesi rimessa alla volontà delle parti: infatti, laddove non richiesto, il giudice deve provvedere subito sulle richieste articolate negli atti introduttivi e nelle deduzioni d'udienza.

Da ciò consegue che alla richiesta di triplice termine formulata dalle parti vada ricondotta la volontà di rimettere al successivo deposito delle memorie, sia assertive che istruttorie, la delineazione del thema decidendum e del thema probandum, ed il conseguente reciproco affidamento delle parti sulla effettiva fruizione del termine, o quanto meno sul fatto che determinate richieste siano presentate nel termine ad esse dedicato, perché in relazione a tale termine decorre a rispettivo favore, il termine per affermazioni o richieste in replica.

Laddove, una volta richiesto, detto termine non venga fruito, il giudizio deve essere deciso allo stato degli atti.

Non è possibile, una volta verificatasi la decadenza derivante dal mancato deposito delle memorie, richiamare le articolazioni istruttorie contenute negli atti introduttivi, perché alla richiesta del termine – destinato con le memorie di cui al n.2) alla determinazione del thema probandum – non è seguita tale determinazione da parte dell'attore, con la conseguenza che il convenuto non ha potuto proporre eventuali richieste istruttorie in replica.

Si tratta, in sostanza di una fase dialettica a formazione progressiva che nella formulazione dell'art. 183 c.p.c. può aver luogo in soluzione unica alla prima udienza di trattazione, e che normalmente viene svolta con l'ulteriore sviluppo derivante dalla richiesta dei termini di cui al comma VI. Tuttavia, una volta richiesto, detto termine deve essere utilizzato dalle parti, per non incorrere nelle decadenze dalle richieste cui il termine è preordinato, per cui il giudizio deve essere deciso allo stato degli atti.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Avv. Cesare D'Annunzio, n. 165 del 6 luglio 2020

Lo stato degli atti non fornisce prova degli assunti che l'attore, onerato della prova, pone a fondamento della domanda.

Nel caso di specie, l'attore ha chiesto di essere rimesso in termini per le richieste istruttorie, ma la richiesta non è motivata né giustificata da circostanza valutabile ai sensi dell'art. 184 bis cpc

L'assunto difensivo dell'attore, volto ad ottenere la CTU, anche a seguito della evidenziata decadenza, consiste nel fare richiamo alle produzioni documentali allegata all'atto introduttivo, e nel richiamare la sostanziale disponibilità del mezzo da parte del Giudice.

La prospettazione non è condivisibile, in primo luogo per la tardività del richiamo alle allegazioni istruttorie dell'atto di citazione, e poi perché la perizia di parte ha formato oggetto di puntuale contestazione da parte della convenuta, sia quanto alle conclusioni raggiunte che alle modalità di calcolo, onde era onere della parte attrice assumere iniziative, assertive ed istruttorie volte a contrastare gli assunti di controparte, per consentire di valutare ammissibilità e rilevanza della CTU.

Allo stato attuale, per via delle evidenziate decadenze, non è possibile accedere all'argomento difensivo dell'attore, poiché la valutazione sull'ammissibilità e rilevanza del mezzo, pur se rimesso alla discrezionalità del giudice, e nella sua disponibilità, deve essere effettuato sulla scorta di quanto risulti dalla corretta delimitazione del thema decidendum e del thema probandum effettuato dai contendenti. Nel caso di specie le evidenziate decadenze non permettono di effettuare tale vaglio, in quanto il thema probandum non è stato tempestivamente delimitato dalle richieste delle parti, sicché la statuizione sull'ammissibilità e rilevanza della CTU si rivelerebbe di fatto suppletiva delle carenze d'allegazione della parte attrice.

L'onere probatorio rimesso a carico della parte attrice non risulta allo stato soddisfatto; il rilievo è assorbente rispetto alle ulteriori allegazioni delle parti, e la domanda deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo tabella:

fase studio € 875,00

fase introduttiva € 740,00

fase istruttoria € 1.120,00 (ridotta per l'attività effettiva svolta)

fase decisoria € 810,00 (ridotta per l'assenza di nuove risultanze)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta la domanda

2. Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che liquida in € 3.545,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre CPA ed IVA.

3. Sentenza provvisoriamente esecutiva

Lanciano, 2 luglio 2020

Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*